

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio" - 21° aggiornamento del 23 dicembre 2020.

Con il presente aggiornamento vengono introdotte alcune modifiche alle definizioni delle esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza delle SGR volte a mantenere allineata, compatibilmente con la diversa operatività, la disciplina sulla qualità del credito a quella prevista per le banche e gli altri intermediari finanziari, rivista per tenere conto della disciplina europea sulla nuova definizione di *default* ⁽¹⁾.

Le modifiche, introdotte nel paragrafo delle “Avvertenze Generali” relativo alle “Esposizioni creditizie deteriorate”, sono riconducibili ai seguenti interventi:

- 1) l'introduzione di un criterio minimale (*cure period*) per l'uscita dalla categoria delle esposizioni deteriorate;
- 2) l'indicazione secondo cui la classificazione delle esposizioni creditizie per qualità del credito deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2021.

¹ Regolamento Delegato (UE) n.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Cfr. aggiornamenti n. 13 della Circolare n. 272 e n. 19 della Circolare n. 217.